



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 9 – 10 settembre 2020

Riunione del 02 Settembre 2020

**01.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

- Sig.ra Holly TOLIVER

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò – Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 69.19.20 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- Holly TOLIVER: *“violazione degli artt. 8, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav 19, 20, 21, 22, 30, 32, 34 e 35 R.A.T. 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della Guida Pratica vigente e la Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali sulle Norme Tesseramento Atleti provenienti da federazione straniera vigenti per aver la predetta atleta, benché fosse regolarmente tesserata con il sodalizio Volley Group Roma A.S.D. A.R.L. per la stagione sportiva 2019/20, deciso di sospendere in modo definitivo e senza giusta causa lo svolgimento delle prestazioni sportive con la partecipazione alle sedute di allenamento e lo svolgimento delle gare ufficiali per la stagione agonistica 2019/2020 in favore del sodalizio di appartenenza, come da atto della conclusione delle indagini dell’11 febbraio 2020 ritualmente notificato”.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell’incolpata per l’udienza del 02 Settembre 2020 in videoconferenza, dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per l’incolpata.

Il Tribunale, all’esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;



IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto inoltrato dal sodalizio Volley Group Roma ASD a.r.l. a mezzo del quale denunciava alla Procura Federale Fipav la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta Toliver Holly, cittadina degli Stati Uniti d'America, in relazione alla palese violazione delle norme del vincolo e dei principi generali di lealtà e probità sportiva, in quanto la predetta atleta, benché regolarmente tesserata con il sodalizio Volley Group Roma ASD a.r.l. per la stagione sportiva 2019/20, come da Modulo F1 e scrittura privata in atti, aveva deciso di sospendere unilateralmente, in modo definitivo e senza giusta causa, lo svolgimento delle prestazioni sportive con la mancata partecipazione alle sedute di allenamento ed il mancato svolgimento delle gare ufficiali valevoli per il Campionato di Serie A/2 per la stagione agonistica 2019/2020 in favore del sodalizio di appartenenza, e ciò in aperto contrasto con i principi generali di lealtà e probità sportiva nonché della normativa vigente in tema del vincolo e del tesseramento degli atleti.

La Procura Federale, aperta l'indagine relativa al procedimento con l'acquisizione dei predetti documenti, comunicava all'odierna incolpata l'avvio dell'azione disciplinare.

La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria e ritenuta comprovata la dedotta responsabilità disciplinare, deferiva l'incolpata innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Le conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio della Procura Federale sono ritenute pertinenti e condivisibili.

E' emerso, infatti, dall'istruttoria del procedimento e dagli atti depositati, come l'atleta Holly Toliver sia venuta meno ai propri obblighi nei confronti del sodalizio di appartenenza, non osservando le norme di comportamento ed il dovere di fedeltà posti a fondamento di ogni rapporto associativo.

Appare pacifica, infatti, l'evoluzione dei fatti in esame, laddove, a prescindere dalle diverse interpretazioni in ordine alle reali motivazioni che hanno indotto l'atleta ad interrompere bruscamente il rapporto con il proprio sodalizio di appartenenza, emerge comunque una ingiustificata interruzione delle prestazioni sportive a cui era tenuta



l'atleta, con la conseguente violazione del principio di lealtà e probità sportiva nonché della normativa vigente in tema di vincolo sportivo.

In particolare le argomentazioni sostenute dall'incolpata o dai suoi rappresentanti nella corrispondenza intrattenuta con il sodalizio, infatti, appaiono quanto meno contraddittorie allorché vengono addotte, in un primo momento, a giustificazione della condotta contestata, gravi problematiche di carattere familiare in relazione allo stato di salute del padre dell'atleta e, successivamente, viene sostenuta una sorta di incompatibilità ambientale dell'atleta medesima tramite svariate contestazioni di inadempimento nei confronti del sodalizio medesimo, con espressa riserva in proposito di apposita richiesta di risarcimento del danno nei confronti di quest'ultimo.

Si ritiene, pertanto, compiutamente provato il mancato rispetto da parte dell'atleta del vincolo sportivo, in quanto le contraddittorie giustificazioni addotte dall'atleta, rimaste tra l'altro prive di alcun idoneo sostegno probatorio, non possono in ogni caso considerarsi idonee a giustificare una risoluzione definitiva del rapporto sportivo che viene da ultimo invocato dall'atleta per diverse ragioni, senza che la stessa abbia introdotto apposito procedimento di scioglimento del vincolo innanzi agli organi competenti.

La condotta tenuta dall'atleta, pertanto, non è stata conforme ai principi di lealtà e probità sportiva cardini dell'ordinamento Fipav nonché delle norme sul vincolo sportivo atteso che appare evidente la gravità della condotta antiregolamentare tenuta dall'incolpata che era tenuta a svolgere le prestazioni sportive in via esclusiva nei confronti del sodalizio di appartenenza, partecipando alle sedute di allenamento ed alle gare ufficiali del campionato di Serie A2 per la stagione sportiva 2019/20.

Non può negarsi, in proposito, anche il pregiudizio subito dal sodalizio a causa della condotta tenuta dall'atleta, la quale abbandonava, senza alcun preavviso, il sodalizio, interrompendo unilateralmente ogni attività sportiva tra l'altro in pieno svolgimento del campionato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Holly Toliver la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 9 settembre 2020

IL Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 settembre 2020

